

Comunicato n. 8

Prot. 27467/01/segr.

Roma, 15 Maggio 2001

A tutte le SOA autorizzate

Oggetto: Ulteriori indicazioni relative all'attività di attestazione.

In relazione a quesiti formulati da alcune SOA inerenti specifici aspetti delle modalità di attestazione il Consiglio dell'Autorità nella seduta del 9 aprile 2001 ha stabilito quanto segue:

1. lo staff tecnico di cui all'art. 18, comma 7, del DPR 34/2000, previsto a dimostrazione del requisito di idoneità tecnica a realizzare lavori pubblici con i sistemi dell'appalto integrato, dell'appalto concorso e della concessione, deve essere idoneo a determinare in capo all'impresa una qualificazione professionale, funzionalmente o strumentalmente collegata alla realizzazione dei lavori pubblici nelle forme prima indicate, con ampio spettro di possibile utilizzazione di professionisti laureati e diplomati in varie discipline; non vi è dubbio che la potenziale utilizzazione di soggetti di varia qualificazione professionale deve, però, rispondere ai criteri della logica e quindi non può che essere riconosciuta la prevalenza di quelle specifiche qualificazioni professionali tecniche (laureati in ingegneria e architettura, geometri e periti industriali, nelle proporzioni fra laureati e diplomati previste dal comma 7 dell'art.18 del regolamento), che servono a progettare, dirigere e gestire opere pubbliche.
2. per i lavori di restauro e di manutenzione dei beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, di cui all'art 8, comma 11-sexies, della Legge 109/94 e s.m.-preso atto che il decreto 3 agosto 2000 n°294 del Ministero per i Beni e le Attività culturali risulta oggetto di provvedimenti di sospensione adottati dal giudice amministrativo, e fermo restando, sulla base del principio tempus regis actum, l'applicazione del Decreto n°294 del 3 agosto 2000 del Ministero dei Beni e le Attività Culturali per il periodo in cui ha avuto vigore- si applicano le disposizioni contenute nel DPR 34/2000, fino all'emanazione di un nuovo decreto da parte del suddetto Ministero, relativamente alla qualificazione e all'ammissione alle gare delle imprese;
3. gli importi dei certificati di esecuzione dei lavori (relativi ad appalti aventi ad oggetto la gestione di impianti termici, che comprendono anche la fornitura del combustibile, o la fornitura di materiali che non risultano strettamente funzionali all'esecuzione del lavoro) da considerare ai fini della dimostrazione del requisito di cui all'art. 18, comma 5, del DPR 34/2000, sono relativi ai lavori effettivamente eseguiti, e , pertanto, al netto delle forniture in questione;
4. per le cessioni di quote azionarie delle SOA autorizzate, di cui all'art. 8, comma 3 e comma 5, del DPR 34/2000, dovute a variazioni della compagine sociale, ovvero ad aumenti del capitale sociale, ogni SOA dovrà comunicare l'avvenuta iscrizione al libro soci, ovvero le ragioni del rinvio di tale iscrizione, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione dell'autorizzazione alla cessione;

5. la dimostrazione della cifra d'affari attraverso lavori eseguiti all'estero potrà essere ricondotta a quanto stabilito dall'art. 18, comma 4, del DPR 34/2000 per l'attività indiretta, purché tale attività sia stata eseguita da figure associative ammesse dal nostro ordinamento.

Le SOA dovranno valutare ed attivare gli accertamenti necessari alla verifica dell'effettiva esecuzione dei lavori realizzati all'estero attraverso la presentazione dei certificati dei lavori e dei bilanci, o documenti equivalenti che dimostrino tali esecuzioni;

6. sulla base delle risultanze delle ispezioni si ribadisce quanto segue :
- l'attribuzione dell'incremento convenzionale premiante ai sensi dell'art. 19 del DPR 34/2000 non risulta possibile in favore delle società di persone, bensì esclusivamente in favore delle società di capitale;
 - il requisito di cui all'art. 4 del DPR 34/2000 deve essere posseduto dall'impresa alla data del rilascio dell'attestazione;
 - gli organismi abilitati al rilascio della certificazione del possesso dei requisiti di cui all'art. 4 del DPR 34/2000 devono essere accreditati dal SINCERT, unico organismo riconosciuto in Italia, per parte dell'Accordo Multilaterale EA (European Cooperation for Accreditation) per la certificazione dei Sistemi di Garanzia della qualità.

Con riferimento al problema della certificazione della qualità aziendale, di cui all'articolo 4 del DPR 34/2000, si precisa che il Ministero dell'Industria, con nota prot. n°780430 del 3 maggio 2001, ha comunicato che sono da ritenersi equivalenti a quelle rilasciate da soggetti accreditati dal SINCERT, le certificazioni rilasciate da soggetti accreditati dai seguenti Organismi europei dello Spazio Economico Europeo:

BMWA Austria

BELCERT Belgio

DANAK Danimarca

FINAS Finlandia

COFRAC Francia

DAR-TGA Germania

NAB Irlanda

RVA Paesi Bassi

NA Norvegia

ENAC Spagna

SWEDAC Svezia

UKAS Regno Unito.